

# REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO

erogate dalla

**Fondazione di partecipazione**

**OSSERVATORIO DEL MARE E DEL LITORALE COSTIERO**

Nel presente documento sono menzionati i criteri generali adottati nell'assegnazione e nella gestione delle borse di studio erogate dalla Fondazione di partecipazione OSSERVATORIO DEL MARE E DEL LITORALE COSTIERO, di seguito richiamata come Fondazione.

## Art. 1

I bandi per le Borse di studio (di seguito richiamate come Borse), disciplinate dal presente Regolamento, sono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito della Fondazione nonché, ove possibile, sui siti istituzionali dei Membri della Fondazione e/o mediante i canali social degli stessi non meno di trenta giorni prima della data di scadenza per l'invio della domanda di partecipazione alla selezione.

## Art. 2

Non possono partecipare alla selezione, a pena di esclusione, coloro che siano stati titolari di Borsa presso la Fondazione per 36 mesi o più.

La Borsa non è cumulabile con altre borse, assegni o contratti di ricerca o con ogni altro rapporto di lavoro dipendente o continuativo presso Enti pubblici o privati, nonché con qualsiasi altro compenso/sussidio erogato dalla Fondazione.

La Borsa può essere compatibile con lo svolgimento di attività professionali o di consulenza, occasionali e non continuative, retribuite da Enti pubblici e privati. Di tali attività deve essere data tempestiva ed esauriente comunicazione alla Fondazione al fine di valutare l'eventuale incompatibilità con la Borsa in godimento.

Il borsista è tenuto a comunicare a mezzo pec alla Fondazione, l'insorgenza di eventuali sopravvenute cause di incompatibilità.

### Soci fondatori



### Partner Istituzionale



Il sopravvenire di una delle situazioni di incompatibilità sopra richiamate comporta l'automatica ed immediata decadenza dal godimento della borsa di studio.

### **Art. 3**

Il conferimento della Borsa di studio, deliberato dal Consiglio Direttivo, avviene al termine dell'esito della procedura di valutazione specificata nel bando.

La procedura di valutazione, che si conclude con la formulazione della graduatoria finale è rimessa ad una Commissione formalmente e specificamente nominata dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 4**

Il conferimento della Borsa dà diritto ad un compenso il cui importo e le cui modalità di corresponsione sono stabiliti nel bando.

Il conferimento della Borsa non dà luogo a rapporto di impiego e la prestazione del borsista non è in alcun modo riconducibile a lavoro subordinato.

La Borsa non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazione ai fini giuridici ed economici di carriera, né a riconoscimenti di anzianità ai fini previdenziali. Il borsista è assicurato, presso l'INAIL, contro gli infortuni e le malattie professionali, con oneri a totale carico della Fondazione, che provvede, inoltre, a contrarre per il borsista adeguata copertura assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e rischi professionali, fatto salvo il caso di dolo e/o colpa grave.

### **Art. 5**

Il godimento della Borsa implica la regolare frequenza della Fondazione per l'espletamento delle attività affidate, secondo le direttive del Responsabile scientifico della borsa, di seguito richiamato come Responsabile scientifico.

Il titolare della Borsa deve rassegnare al consiglio Direttivo della Fondazione, entro la conclusione dell'ultima mensilità di godimento della borsa, o entro la conclusione del dodicesimo mese in caso di borsa pluriennale, una relazione (dattiloscritta e sottoscritta) sul risultato dell'attività svolta, vistata dal Responsabile scientifico, che comprovi la proficua utilizzazione della Borsa ricevuta. La mancata presentazione della relazione di cui ante, entro il termine perentorio ivi prescritto, può comportare la sospensione del pagamento dell'ultima mensilità della Borsa, ed eventuale sospensione o decadenza della Borsa e mancato rilascio dell'attestazione certificativa.

### **Art. 6**

Ciascuna Borsa può essere rinnovata, anche più volte, per periodi uguali o inferiori a mesi 12 (dodici), se necessario e utile, fino alla conclusione del correlato progetto di ricerca ma, comunque, non oltre i 36 (trentasei) mesi complessivi di godimento.

Soci fondatori



Partner Istituzionale



L'eventuale rinnovo potrà essere autorizzato (con specifico provvedimento entro il termine di 30 giorni dalla conclusione della Borsa) dal Consiglio Direttivo in presenza delle necessarie coperture finanziarie e su richiesta del Responsabile scientifico, previa valutazione positiva dell'attività di ricerca svolta dal borsista da parte del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione.

### **Art. 7**

In caso di mancato assolvimento agli obblighi previsti dalla Borsa o di scarso profitto comunque rilevati, e adeguatamente motivati dal Responsabile scientifico, il Consiglio Direttivo può deliberare in qualsiasi momento, previo esame delle giustificazioni del borsista, la sospensione della Borsa o la decadenza della stessa.

### **Art. 8**

I risultati ottenuti durante lo svolgimento delle attività (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, dati, calcoli, metodologie, progetti, idee, processi tecnici, invenzioni, know-how, formule, disegni e specifiche tecniche), unitamente ai relativi titoli di privativa industriale e/o intellettuale acquisiti e i relativi diritti di sfruttamento, nessuno escluso, saranno di proprietà esclusiva della Fondazione, salvo il diritto spettante agli inventori di essere riconosciuti tali ai sensi della legislazione vigente.

Su tutti i lavori editi a stampa, relativi ai risultati ottenuti, è necessario menzionare che il lavoro è tratto dai risultati delle attività svolte all'interno di una borsa di studio conferita dalla Fondazione di partecipazione OSSERVATORIO DEL MARE E DEL LITORALE COSTIERO".

Per tutto quanto non menzionato si applica quanto disposto dal Regolamento della Fondazione e dalla vigente normativa.

### **Art. 9**

Nel corso del godimento della Borsa, può essere consentito, a giudizio del Responsabile scientifico, un periodo di riposo o di assenza ad altro titolo, che non può superare cumulativamente 30 giorni.

In caso di malattia, da attestare sempre con certificato del medico di medicina generale, che si protragga per periodi medio/lunghi (superiori al mese) sarà valutata, su proposta del Responsabile scientifico, la possibilità di recuperare il periodo di sospensione, non retribuita, successivamente alla ripresa dell'attività, fatta salva la prosecuzione del progetto a cui la Borsa è correlata.

In caso di gravidanza, da comunicare alla Fondazione, tramite certificato medico attestante la data presunta del parto, entro 30 giorni da quando il borsista ne è venuto a conoscenza, è prevista l'astensione obbligatoria dall'attività di cui al D.lgs n.151 del 26/03/2001 e s.m.i., con sospensione della erogazione della borsa di studio durante il periodo di interruzione.

Soci fondatori



Partner Istituzionale



Il periodo di interruzione potrà essere recuperato successivamente alla ripresa dell'attività, al fine di completare il tempo residuo di godimento della Borsa, , fatta salva la prosecuzione del progetto di ricerca a cui la borsa di studio è correlata.

### **Art. 10**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 si rendono le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei partecipanti alla selezione.

Titolare del trattamento è la Fondazione, nella persona del rappresentante legale a cui il candidato potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti.

Di seguito si elencano le informazioni di contatto:

Fondazione di partecipazione OSSERVATORIO DEL MARE E DEL LITORALE COSTIERO

Sede legale: Villa Doria d'Angri, Via Petrarca 80, Napoli.

<http://www.osservatoriodelmare.it>

pec: [osservatoriodelmare-fdp@legalmail.it](mailto:osservatoriodelmare-fdp@legalmail.it)

I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le finalità inerenti la specifica Borsa per la quale si concorre.

I dati personali sono richiesti, raccolti e trattati, sia con modalità manuale che informatizzata per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali della Fondazione, delle attività di selezione per l'assegnazione della specifica borsa e delle attività di progetto previste dalla stessa, sempre nei limiti previsti dalla normativa vigente.

La comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali o attività di progetto.

Il conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra descritte costituisce un obbligo legale per la corretta gestione del rapporto di lavoro; la mancata comunicazione di tali dati non consente l'istaurazione del rapporto tra la Fondazione ed il Borsista.

I dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario allo scopo.

Ai sensi degli articoli 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE n.679/2016, in qualità di "interessato", lo stesso ha diritto di ottenere in qualsiasi momento informazioni sull'utilizzo dei suoi dati e di conoscere:

- le categorie di dati personali trattati e le finalità del trattamento;
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

#### **Soci fondatori**



#### **Partner Istituzionale**



- il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- tutte le informazioni disponibili sull'origine dei dati qualora essi non siano raccolti presso l'interessato;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

L'interessato ha, inoltre, il diritto di ottenere dal titolare del trattamento:

- la rettifica o l'integrazione dei dati personali inesatti che lo riguardano;
- la cancellazione ("diritto all'oblio") dei dati personali che lo riguardano;
- la limitazione del trattamento, nelle ipotesi previste dalla normativa.

L'interessato potrà, altresì:

- revocare il proprio consenso in qualsiasi momento;
- opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali;
- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano;
- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;
- essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate, qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale;
- ottenere una copia dei dati oggetto del trattamento.

Per esercitare tali diritti è possibile rivolgersi al Titolare del Trattamento, inoltrando apposita richiesta a mezzo pec.

Per tutto quanto non specificato nel presente paragrafo ci si riferisce alla normativa vigente.

## **Art. 11**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento o dallo specifico Bando, si rimanda allo Statuto e al Regolamento della Fondazione nonché alla normativa vigente, con obbligo per gli interessati di accettazione e rispetto di tutto quanto ivi disciplinato e di quanto eventualmente specificato in sede di formalizzazione del conferimento della Borsa.

Soci fondatori



Partner Istituzionale

